

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / OTTOBRE 2019



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
Antiriciclaggio: attuata la quinta Direttiva	
1.2.....	4
La nuova Direttiva sul <i>whistleblowing</i> approvata dal Consiglio UE	
1.3.....	5
Ampliato il catalogo dei reati 231 con l'aggiunta della dichiarazione fraudolenta	

PRASSI

2.1.....	6
I modelli in ambito calcistico: le nuove Linee Guida FIGC	
2.2.....	6
La Corruzione in Italia: il rapporto ANAC	
2.3.....	7
Base giuridica contrattuale nei servizi online: le Linee Guida EDPB	
2.4.....	7
Il bilancio sui primi mesi di GDPR in Italia	

GIURISPRUDENZA

3.1.....	9
La CGUE si pronuncia sui filtri internet	



INDICE

3.2	10
Il committente di fatto risponde degli infortuni sul lavoro: la sentenza della Cassazione	
3.3	10
Cassazione: l'estinzione dell'ente impedisce la prosecuzione del procedimento	

NORMATIVA

1.1

Antiriciclaggio: attuata la quinta Direttiva

Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, volto a recepire la quinta Direttiva in materia di Antiriciclaggio (Direttiva n. 2018/843).

In particolare, il Decreto amplia e definisce con maggior chiarezza le categorie di destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Inoltre, esso istituisce in capo agli intermediari misure di adeguata verifica rafforzata per i clienti che operino in Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché la possibilità per le Autorità di Vigilanza di introdurre nuovi strumenti finalizzati a ridurre i rischi connessi a Paesi terzi, quali, ad esempio, il diniego di autorizzazione ad esercitare attività sul territorio italiano rivolto a intermediari stranieri.

La norma fissa al 30 giugno il termine annuale per la trasmissione dei dati di adeguata verifica della clientela.

Il Decreto è entrato in vigore il 10 novembre 2019.

1.2

La nuova Direttiva sul *whistleblowing* approvata dal Consiglio UE

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 7 ottobre la Direttiva sulla "*Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie*", volta ad armonizzare e avvicinare le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di *whistleblowing*.

Nello specifico, la Direttiva impone la creazione di appositi canali di segnalazione per le aziende con più di 50 dipendenti e per i comuni con più di 10.000 abitanti. In tale contesto, i *whistleblowers* dovranno essere incoraggiati a servirsi prima dei canali interni all'organizzazione di cui fanno parte; solo successivamente, ed eventualmente, potranno rivolgersi ai canali esterni.

In aggiunta, la Direttiva prevede misure volte a tutelare i *whistleblower* esterni rispetto all'azienda, come ad es. lavoratori autonomi, consulenti, e *freelancer*, nonché ulteriori misure a protezione dei colleghi che supportano i *whistleblower* ed ai parenti di questi ultimi.

La Direttiva pone anche l'obbligo per i destinatari delle segnalazioni di rispondere entro tre mesi, fornendo un riscontro appropriato.

Gli Stati membri dovranno recepire il contenuto della Direttiva entro due anni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1.3

Ampliato il catalogo dei reati 231 con l'aggiunta della dichiarazione fraudolenta

Il Decreto Legge 124/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 ottobre, ha aggiunto una nuova fattispecie al catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001. In particolare, il D.L., che reca *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, predispone l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo art. 25-*quinqüiesdecies*, denominato *"Reati tributari"*, che enuncia: *"In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"*.

Il nuovo articolo avrà efficacia a partire dalla data di pubblicazione in G.U. della legge di conversione del Decreto Legge.

PRASSI

2.1

I modelli in ambito calcistico: le nuove Linee Guida FIGC

Il primo ottobre scorso, il Consiglio Federale della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) ha approvato le *"Linee Guida per l'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire atti contrari ai Principi di Lealtà, Correttezza e Probità"*. I nuovi modelli FIGC, similmente a quanto avviene nel contesto del D.lgs. 231/2001, sono volti ad escludere la responsabilità della società calcistica: prima dell'approvazione delle Linee Guida, infatti, la società rispondeva sempre degli illeciti sportivi commessi al suo interno.

I modelli FIGC, nel segno della continuità con il D.Lgs. 231/2001, devono prevedere misure idonee a garantire che l'attività sportiva si svolga nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo e a rilevare situazioni di rischio. Inoltre, è prevista l'adozione di un codice etico e di un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni del modello. Da ultimo, gli enti sono chiamati a nominare di un organismo di garanzia col compito di vigilare sull'osservanza del modello.

2.2

La Corruzione in Italia: il rapporto ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato in data 17 ottobre il rapporto *"La corruzione in Italia (2016-2019): Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"*, che fornisce una panoramica sullo stato della corruzione nel settore pubblico per il triennio 2016-2019.

I dati, estrapolati tramite l'analisi dei provvedimenti emessi dalla magistratura nel periodo di riferimento, mostrano alcune dinamiche interessanti. Dal rapporto, ad esempio, si evince che le regioni più interessate da episodi di corruzione sono quelle del Sud Italia; segue la Lombardia, dove si sono registrati 11 episodi di corruzione, equivalenti al 7,2% del totale dei casi accertati nel triennio.

Altrettanto rilevante è il fatto che la maggior parte degli episodi di corruzione registrati attengono ad appalti pubblici (il 74%).

Dal rapporto, inoltre, traspare un cambiamento delle modalità corruttive, anche rispetto all'entità delle somme utilizzate ai fini corruttivi, che è diminuita sensibilmente rispetto al passato (ad es. negli anni di *"Tangentopoli"*), ammontando, nella maggior parte dei casi, a poche centinaia di euro.

2.3

Base giuridica contrattuale nei servizi online: le Linee Guida EDPB

Il 16 ottobre scorso il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (“EDPB”) ha pubblicato le “*Guidelines 2/2019 on the processing of personal data under Article 6(1)(b) GDPR in the context of the provision of online services to data subjects*”, dirette a fare chiarezza in merito all’applicazione della base giuridica contrattuale nel contesto dei servizi online.

Le Linee Guida, in particolare, trovano fondamento nella considerazione che non tutti i servizi online prevedono un corrispettivo in denaro; spesso, invece, il corrispettivo di tali servizi è costituito dalla vendita di annunci pubblicitari, che sfrutta tecniche di analisi comportamentale le cui dinamiche sono, nella maggior parte dei casi, sconosciute agli utenti. A fronte di ciò, le Linee Guida sono volte a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 6(1)(b), che legittima il trattamento di dati personali ove esso sia “*necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso*”.

Le “*Guidelines*”, nello specifico, impongono ai *provider* di servizi online di valutare attentamente se, nel caso concreto, i trattamenti di dati personali legati al servizio siano legittimati dalla base giuridica di cui all’art. 6(1)(b), oppure se tali trattamenti possono invece ricadere all’interno di altre basi giuridiche. In particolare, nel compiere tale analisi, i *provider* devono soffermarsi sull’effettiva necessità del trattamento al fine di eseguire il contratto o le misure precontrattuali. In tale contesto, il concetto di “*necessità*” comprende tutti i casi in cui il trattamento è il meno invasivo rispetto alle altre opzioni possibili per raggiungere il medesimo fine.

In aggiunta, le Linee Guida dettano delle norme relative alla configurazione della base giuridica relativa ai trattamenti posti in essere a seguito della cessazione degli effetti del contratto, ad es. per la restituzione di beni o servizi.

2.4

Il bilancio sui primi mesi di GDPR in Italia

Lo scorso 29 ottobre, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha pubblicato un documento che raccoglie tutte le richieste e le comunicazioni dallo stesso ricevute nel periodo 25 maggio 2018 (data in cui il GDPR è divenuto applicabile) - 30 settembre 2019.



PRASSI

Il documento, in particolare, dà evidenza di una sempre maggiore sensibilizzazione della società civile ai temi della privacy, a fronte di un incremento significativo dall'ultima rilevazione (30 giugno 2019) nella maggior parte degli indici analizzati, quali reclami e segnalazioni (+23%), notificazioni di *data breach* (+21%), contatti con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (+14,5%).

Un punto di attenzione riguarda le notificazioni di *data breach*, che ammontano a 1.520 nel periodo di riferimento, ovvero una media di 3 notifiche al giorno da quando il GDPR è divenuto applicabile, a dimostrazione della vulnerabilità dei sistemi informatici del Paese.

GIURISPRUDENZA

3.1

La CGUE si pronuncia sui filtri internet

Lo scorso 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. C-18/18 si è pronunciata in merito all'obbligo per le aziende che prestano servizi di *hosting* di rimuovere dalle proprie piattaforme informazioni identiche o equivalenti ad informazioni precedentemente dichiarate illecite.

Nel caso di specie, una parlamentare austriaca aveva chiesto a Facebook di cancellare un commento lesivo del suo onore, unitamente a tutti i commenti di identico o equivalente contenuto "*postati*" successivamente sul *social network*. La parlamentare aveva incontrato il favore dei giudici nei primi due gradi di giudizio; la Corte Suprema austriaca, poi, constatando la rilevanza sovranazionale della questione, aveva adito la Corte di Lussemburgo.

La CGUE, argomentando sulla base delle disposizioni di cui alla Direttiva 2000/31 (c.d. "*Direttiva sul commercio elettronico*"), ha confermato la linea interpretativa dei giudici austriaci, decretando legittimo l'ordine giudiziale di cancellare informazioni il cui contenuto sia identico a quello di un'informazione dichiarata in precedenza illecita o comunque di bloccare l'accesso alle stesse, a patto che "*la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illeceità*". In altre parole, le corti nazionali potranno ordinare a piattaforme di *hosting* (come Facebook, ma come potrebbe anche essere un semplice blog) di cancellare ogni contenuto identico o simile a contenuti già dichiarati illeciti, nei limiti di quanto rilevato dal giudice nel precedente provvedimento che ha dichiarato illecito il contenuto.

La sentenza della CGUE segna un importante cambio di rotta rispetto al passato; difatti, si allontana dal principio secondo il quale i *provider* di servizi online non siano tenuti a monitorare costantemente le risorse internet attraverso le quali essi prestano i propri servizi, di fatto creando un obbligo in senso contrario. In ogni caso, tale obbligo è limitato ai contenuti dichiarati illeciti a seguito di pronunce giudiziali, e, il giudice nazionale, nel valutare se obbligare o meno un *provider* a monitorare costantemente i contenuti scambiati sulla propria piattaforma, dovrà tener conto dei mezzi a disposizione della piattaforma di *hosting* coinvolta.

3.2

Il committente di fatto risponde degli infortuni sul lavoro: la sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 26614/2019, depositata in cancelleria lo scorso 18 ottobre, la Corte di Cassazione ha affermato l'obbligo per il committente di adottare tutte le misure necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori, anche nei confronti dei dipendenti dell'"*appaltatore*" anche in assenza di un contratto di appalto. Il caso originava dalla morte di due animatori operanti presso un villaggio turistico in Egitto, coinvolti in un incidente stradale mentre accompagnavano un gruppo di turisti in un'escursione notturna nel deserto con mezzi a motore.

Il Tribunale del Lavoro e la Corte d'Appello di Bologna avevano ritenuto responsabili in solido sia la società della quale gli animatori erano formalmente dipendenti che il *tour operator* presso il quale stavano prestando servizio al momento del decesso, nonostante i rapporti fra le due imprese non fossero disciplinati espressamente da un contratto di appalto.

Gli Ermellini, confermando la tesi dei gradi precedenti, hanno ribadito che anche il *tour operator* è da ritenersi responsabile, in quanto i due animatori "*eseguivano le direttive loro impartite sia dall'incaricato della (società di appartenenza) sia dal preposto (del tour operator)*", trovando quindi applicazione la responsabilità di cui all'art. 2087 del Codice Civile.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha concluso che "*la tutela infortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad un'attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e dall'eventuale mancato perfezionamento del contratto purché sia provata la consapevolezza dell'imprenditore circa l'attività svolta dal prestatore d'opera, poi infortunatosi*".

3.3

Cassazione: l'estinzione dell'ente impedisce la prosecuzione del procedimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41082/2019, depositata lo scorso 7 ottobre, ha sancito un importante principio, per il quale l'estinzione non fraudolenta dell'ente impedisce la prosecuzione del procedimento instaurati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il caso riguardava una società condannata in primo grado e in appello per reati commessi da soggetti apicali. La società, nel corso del procedimento, era fallita per cause "*naturali*", e, al momento del giudizio in sede di Cassazione, era già stata cancellata dal Registro delle Imprese.



GIURISPRUDENZA

A fronte del fallimento della società, gli Ermellini hanno disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello.

Tale pronuncia trova il proprio fondamento nella lettura dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2001, che estende alle società le disposizioni relative agli imputati. Infatti, la Corte ha paragonato l'estinzione della società alla morte dell'imputato, che non permette la prosecuzione di un processo "*ad iniziativa pubblica*" quale, in questo caso, il procedimento penale nei confronti dell'ente volto ad accertarne la responsabilità da reato.

COMPLIANCE NEWSLETTER | OTTOBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 OTTOBRE 2019.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM